



HAL
open science

Agricoltura sostenibile: il sogno di un diritto

Luc Bodiguel

► **To cite this version:**

Luc Bodiguel. Agricoltura sostenibile: il sogno di un diritto. Studi in onore di L. Costato. Studi in onore di Luigi Costato, 1, Jovene, pp.191-198, 2014, Diritto agrario e agroambientale, 978-88-243-2321-5. hal-01368742

HAL Id: hal-01368742

<https://hal.science/hal-01368742v1>

Submitted on 20 Sep 2016

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

STUDI IN ONORE DI LUIGI COSTATO

VOLUME PRIMO

DIRITTO AGRARIO
E AGROAMBIENTALE

ESTRATTO



Jovene editore
2014

COMITATO PROMOTORE

Pasquale Nappi - Giulio Sgarbanti - Paolo Borghi
Luigi Russo - Cristiana Fioravanti - Chiara Agostini
Silvia Manservisi - Marco Borraccetti - Sebastiano Rizzoli

COORDINAMENTO DI

Silvia Manservisi

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2014

ISBN 978-88-243-2321-5

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA

Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87

web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it

I diritti di riproduzione e di adattamento anche parziale della presente opera (compresi i microfilm, i CD e le fotocopie) sono riservati per tutti i Paesi. Le riproduzioni totali, o parziali che superino il 15% del volume, verranno perseguite in sede civile e in sede penale presso i produttori, i rivenditori, i distributori, nonché presso i singoli acquirenti, ai sensi della L. 18 agosto 2000 n. 248. È consentita la fotocopiatura ad uso personale di non oltre il 15% del volume successivamente al versamento alla SIAE di un compenso pari a quanto previsto dall'art. 68, co. 4, L. 22 aprile 1941 n. 633.

Printed in Italy Stampato in Italia

LUC BODIGUEL

AGRICOLTURA SOSTENIBILE: IL SOGNO DI UN DIRITTO*
L'AGRICULTURE DURABLE: UN RÊVE DE DROIT

SOMMARIO: 1. Postura sfumata. – 2. Un viaggio in sogno. – 3. Il sogno di un diritto.

Il giurista deve a volte posare i suoi codici e i suoi strumenti di misura: misura del tempo, necessariamente corto; dello spazio, evidentemente limitato; della relazione fra uomini, che senza alcun dubbio immagina razionale. Certamente, posare i codici e gli strumenti per partire verso l'avventura seguendo un'espressione, un concetto, un'idea ancora in bozze, ancora in via di sviluppo. È quello che ci proponiamo di fare: navigare nelle acque torbide e sensibili della nozione di agricoltura sostenibile.

Non si tratta di fare lo stato dell'arte, ancor meno di un'analisi positivista, qualora, d'altronde, fosse possibile farla; no, si tratta solamente di divagare, di tentare di assemblare, di comporre, di prospettare e d'immaginare come continuare a tirare sui fili del diritto per legare le pratiche agricole (ciò che si fa in agricoltura) con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile¹. A nostro avviso, questo viaggio nel «sogno di un diritto» (2 e 3) può essere possibile solo accettando una posizione scomoda e senza alcun dubbio illegittima che qualificheremmo come «postura sfumata».

1. *Postura sfumata*

Una postura scientifica impedirebbe di assumere posizioni che non siano il risultato di una *démarche* cartesiana fondata su un'argomentazione obiettiva, razionale e incontestata o incontestabile nel momento in cui la si esprime. Il ricorso nei testi giuridici all'obbligo di apportare la prova scientifica (OGM, accordo TBT e SPS dell'OMC) risente di questo spirito, iniziato nel secolo dei Lumi, rafforzato in seguito e, talvolta, eletto al rango di religione².

Questa visione dell'approccio scientifico non tiene più³. Gli interrogativi e, a vol-

* Testo tradotto da Alessandra Di Lauro.

¹ Sulla nozione, F. BURBAGE, *Philosophie du développement durable*, PUF, 2013, 158 p.

² Sulle derive della scienza: A. SUPIOT, *Homo juridicus*, Points, 2005, 334 p. (39-40 et 70-76): «Dès l'instant qu'il prétend expliquer au nom de la science le sens de la vie humaine, le scientifique se situe aux antipodes de la démarche scientifique et sombre dans le scientisme» (p. 39); M. SERRES, *Le contrat naturel*, Champs-Flammarion, 1992, 191 p., 45: «La science somme fait et droit: d'où sa place aujourd'hui décisive. En situation de contrôler ou de violenter le monde mondial, les groupes savants se préparent à piloter le monde mondain».

³ E. KLEIN, *Le small bang des nanotechnologies*, Ed. Odile Jacob Sciences, 2011, 154 p.: «Le prestige de la science a longtemps tenu au fait qu'elle pouvait proposer un point de vue surplombant sur le monde: assise sur une sorte de refuge neutre et haut placé, efficace, sûre d'elle-même, elle semblait se déployer à la fois au cœur du réel, tout près de la vérité et hors de l'humain. Mais cette image est aujourd'hui brisée. Nous avons compris que la science n'est pas un nuage qui lévérait calmement au-dessus de nos têtes: elle a mille et une retombées pratiques, diversement connotées, qui vont de l'informatique à la bombe atomique en passant par les vaccins et les CD».

te, i casi riguardanti le biotecnologie (lo Studio Séralini sugli Ogm, ad esempio⁴) o i medicinali (il caso Médiator⁵) o ancora certe sostanze inizialmente considerate inoffensive (bisfenolo⁶, amianto⁷) hanno aperto la strada alla contestazione del sapere e degli esperti scientifici⁸. Da questi conflitti è emersa una visione meno divinizzata, più umana, dell'attività scientifica che, anche se continua ad essere legata all'idea di verità⁹, non detiene più la Verità intangibile ed unica.

Questa constatazione è ancora più evidente quando l'oggetto della discussione non è limitato all'osservazione dell'universo o del regno animale o vegetale, ma si estende all'umanità e al suo ambiente, abborda le rive degli uomini e delle donne e della loro società. Là, in questi territori sensibili, la complessità sociale mischia le carte e offre un paesaggio della conoscenza plurifattoriale¹⁰ dove il metodo non è né dottrina, né credo, dove il ragionamento può accettare le fluttuazioni e farne delle alleate.

Oggi desideriamo appoggiarci su questa «postura sfumata» per essere più liberi, per cercare la leggerezza del proposito e, oserei dire, per sviluppare il nostro immaginario. Del resto come sarebbe possibile fare diversamente per discutere di agricoltura sostenibile senza entrare nella «scuola dello sviluppo sostenibile», cosa che, a nostro avviso, non può che portare a negare l'essenza stessa di questo concetto volatile e inafferrabile che così dovrebbe d'altronde rimanere per agire come un decapsulatore di spirito, una sorgente di riflessioni aperte, di propositi riformulati senza cessa, di esperienze senza generalizzazioni, di azioni senza semplificazioni.

Noi percepiamo effettivamente lo sviluppo sostenibile come una nozione pretesto per pensare il mondo in maniera differente, come un modo di pensare dinamico e «alternato» (nel senso «elettrico» del termine) fondato su delle andate e ritorno tra specificità e impatti locali (il mio territorio, la mia parcella) e aspetti ed effetti globali («il nostro Pianeta») il cui solo obiettivo è di permettere agli umani (generazioni attuali e a venire) di continuare a vivere sulla terra tenendo conto della finitudine delle risorse naturali.¹¹ Pensare in termini di sviluppo sostenibile potrebbe consentire, come nelle

⁴ G.E. SERALINI - E. CLAIR, et al., *Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize*, Food and Chemical Toxicology, vol. 50, 2012, 4221-4231.

⁵ Si veda il sito di *Le Monde*: http://www.lemonde.fr/sante/article/2012/12/12/affaire-du-mediator-le-point-si-vous-avez-rate-un-episode_1804954_1651302.html (consultato il 15 luglio 2014).

⁶ Cfr. il sito di *Le Monde*: http://www.lemonde.fr/sante/article/2012/12/13/l-interdiction-du-bisphenol-a-dans-les-contenants-alimentaires-definitivement-adoptee_1805517_1651302.html (consultato il 15 luglio 2014).

⁷ Rapport d'information du Sénat n° 37 (2005-2006), G. DÉRIOT - J.P. GODEFROY (au nom de la mission commune d'information) 26 ottobre 2005, <http://www.senat.fr/rap/r05-037-1/r05-037-1.html> (consultato il 15 luglio 2014).

⁸ Non deve, quindi, sorprendere che alcuni si interrogano sulla riscrittura del contratto tra la scienza e la società: si veda in particolare M. TALLACCHINI, *La nascita della politica della scienza contemporanea*, in S. RODOTA e M. TALLACCHINI (a cura di), *Trattato di Biodiritto*, Vol. I, *Ambito e fonti del biodiritto*, Giuffrè, Milano 2010, 53-77.

⁹ E. KLEIN, *op. cit.*, 116.

¹⁰ L'idea rinvia ai lavori sul pensiero complesso di E. MORIN, *Science avec Conscience*, Ed. du Seuil, coll. Point, 1990, 318 p. Si veda anche dello stesso Autore: *Introduction à la pensée complexe*, Ed. du Seuil, coll. Point, 2005; voir encore: site <http://www.intelligence-complexite.org/> (consultato il 15 luglio 2014).

¹¹ Il concetto di sviluppo sostenibile é essenzialmente il frutto di un compromesso politico internazionale esposto nel Rapport Brundtland «Notre avenir à tous» en 1987 http://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odysee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf (consultato il 15 luglio 2013) e istituito nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, <http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm> (consultato il 15 luglio 2014). È definito nel Rapporto come (p. 13) come «un dé-

ricerche di Francois Ost, di disegnare «le condizioni della possibilità di un giusto ambiente» domandandosi come limitare la «nostra volontà attuale di potenza e di godimento» per legare «le generazioni che ci hanno preceduto a quelle che ci seguiranno»¹². Oltre questo, non un dogma, non un metodo imposto, soprattutto nessuna ricetta o procedura vincolata, al contrario di come è possibile percepire in certi studi specialistici sullo sviluppo sostenibile (ciascuno ha il suo lavoro e le sue fonti di reddito).

«Abbracciare lo sviluppo sostenibile» è effettivamente il contrario dell'idea comune dell'ingresso in una religione. Alcuni principi sembrano guidare la riflessione ma la portata e le modalità della loro applicazione sono a geometria variabile: principio di partecipazione, di responsabilità (chi inquina paga, solidarietà tra territori e Paesi, tra il «Nord «e il «Sud»), di prevenzione, di correzione dei danni alla fonte.¹³ Essi agiscono come delle linee di condotta, delle fughe (in senso geometrico questa volta) che offrono delle nuove prospettive per riorientare la nostra società incentrata sulla coppia «crescita infinita-risorse inesauribili» quando invece queste ultime diminuiscono e la crescita mostra i suoi limiti principalmente in termini di ripartizione delle ricchezze e del benessere, così come di protezione dell'ambiente.

Per il ricercatore, l'interrogarsi sull'agricoltura sostenibile conduce ad abbandonare la posizione dello specialista trincerato nella propria disciplina, cosa che è particolarmente delicata e destabilizzante. Impossibile di restare «murati» se non correndo il rischio di non poter comprendere la «globalità» dei giochi per l'agricoltura locale, regionale, mondiale; impossibile, inoltre, di non prendere dei rischi e di non subire contestazioni in quanto tutti i modi di intervenire conducono ad uno «uscire allo scoperto» e ad un'esposizione della propria ignoranza. La soluzione si trova sicuramente nella discussione e nell'interazione con altri campi del sapere e della pratica, dalle scienze umane alle scienze dell'universo e del vivente, ma il processo è lento, sperimentale e spesso maldestramente sostenuto dalle istituzioni.

In questo contesto, noi giuristi, siamo, ben «armati» quando si tratti dei «principi sostenibili» già evocati; noi sappiamo maneggiarli, ricercarne la sostanza, l'efficacia e la portata giuridica, analizzare il passaggio, a volte stretto, tra il diritto internazionale «molle» derivante dalla Convenzione di Rio e le sue traduzioni in diritto positivo, «hard law» (regole) o «soft law» (Linee-guida, Raccomandazioni, ecc.) o tutte e due allo stesso tempo (orientamenti, piani, strategie). Così si può vedere come lo spirito partecipativo spinga gli agricoltori a discutere con gli altri, per esempio per una gestione locale dell'acqua¹⁴ o delle zone Natura 2000¹⁵. Si può anche osservare la difficoltà di mettere in opera il principio di correzione dei danni alla fonte, che dovrebbe

veloppement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs» o nella Dichiarazione (articolo 13) come la possibilità di «satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures».

¹² F. OST, *La Nature hors la loi. L'écologie à l'épreuve du droit*, Ed. La Découverte, 1995, 346 p., 17.

¹³ Questi Principi si trovano già nella Dichiarazione di Rio del 1992 (Principi 8,10, 11, 13, 16) Si veda N. DE SADELEER, *Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution. - Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement*, Bruylant, Bruxelles, 1999, 437 p.

¹⁴ L. BODIGUEL, *L'agriculture, entre crise de l'eau et enjeux politiques*, in «Gouvernance et partage de l'eau. Bassin-versant de Grand-Lieu», M. BODIGUEL (Dir.), Presse Universitaire de Rennes, 2007, 204 p., 79-107.

¹⁵ L. BODIGUEL, *Expérimenter une nouvelle gouvernance locale: Natura 2000*, in «L'estuaire de la Loire. Un territoire en développement durable?», L. DESPRES (Dir.), Presses Universitaires de Rennes, 2009, 471 p., 291-30.

suggerire delle soluzioni volte a eradicare o ammorbidire la causa dei problemi e non a trattare le conseguenze delle azioni¹⁶; per esempio, si può constatare che il diritto francese sostiene lo sviluppo della produzione di energia attraverso la metanizzazione, cosa che permette di assorbire una parte del *surplus* dei rifiuti di allevamento senza pertanto diminuirne la causa e diminuire il sovraccarico di animali e di letame¹⁷.

Noi giuristi, siamo tuttavia più fragili quando si tratta di uscire dai nostri recinti, cosa che è indispensabile per affrontare tutti gli interrogativi sullo sviluppo sostenibile, e di rivelare il ruolo essenziale del diritto: «dire il senso della vita in società»¹⁸, tracciare le strade dell'avvenire così come inquadrare quelle di oggi. Proviamo allora: tentiamo di avventurarci per le strade rischiose dell'agricoltura sostenibile o di sognarle un po'.

2. *Un viaggio in sogno*

Il modello economico attuale è essenzialmente fondato sullo sviluppo degli scambi internazionali, essi stessi basati sulla ricerca di incrementi di produttività e/o di competitività. Esso ha instaurato e instaurerà una forte specializzazione geografica delle produzioni in funzione dei vantaggi comparativi naturali (clima, geologia), sociali (situazioni socio-economiche della popolazione, costo della manodopera) o finanziari (aiuti e sovvenzioni all'agricoltura, peso dell'agro-industria, influenza della speculazione delle borse). Questo modello non brilla di virtù «sostenibile»: la sete della produzione di massa, certamente motivata dalla necessità di «nutrire il pianeta», si nutre di un'utilizzazione intensiva dei suoli, dell'acqua, degli agenti inquinanti (del suolo, della acque), di un disboscamento crescente (foreste e biodiversità sono in pericolo), di una corsa alla manodopera a buon mercato (i «senza documenti» in Europa), di un aumento dell'allevamento fuori suolo il cui impatto ambientale non è totalmente governato (senza parlare della qualità gustativa) e ancora di una moltiplicazione degli spostamenti costosi in energia e materie fossili (le andate e ritorno della frutta e delle verdure sono stati ampiamente descritte).

Le regole internazionali in materia di commercio agricolo in vetta alle quali si trovano gli accordi dell'OMC, specialmente l'accordo agricolo e SPS (sanitario e fitosanitario), tentano di disciplinare i mercati agricoli, come fanno del resto anche i differenti diritti della concorrenza o *Competition Law*, ma la loro azione in favore dell'agricoltura sostenibile è limitata, anzi inesistente¹⁹.

Si aprono delle altre strade economiche e giuridiche per altre agricolture, basate su pratiche meno intensive (biologiche, ragionate, certificate «ambientali», ecologicamente intensive), dirette verso altri mercati, più locali (circuiti corti) o di qualità specifiche (segni di qualità), ma il modello centrale non cambia di molto e non è dimostrato che l'impronta ecologica o sociale di queste nuove forme sia a breve più

¹⁶ Ma «L'on peut ainsi se demander si une connaissance parfaite du risque que la mesure préventive entend réduire est requise, s'il faut intervenir au niveau de la source ou des effets de la nuisance ou la prohiber dès son apparition.», N. DE SADELEER, *op. cit.*, 106.

¹⁷ Che esista una tendenza di questo tipo sulla metanizzazione è dimostrato dal fatto che il *Code rural* è stato parzialmente rivisto proprio per questo (si veda per es. L. 311-1).

¹⁸ F. OST, *op.cit.*, 19.

¹⁹ CERIC, *Droit de l'organisation mondiale du commerce et protection de, l'environnement*, S. MALJEAN-DUBOIS (Dir.), Bruylant, Bruxelles, 2003, 535 p.

percorribile delle forme attuali. In effetti, per esempio, il ricorso massivo all'agricoltura biologica non è esente da forme di intensificazione, che possono provocare eventualmente dei danni. La promozione di un consumo alimentare collettivo pubblico o privato a partire da alimenti «prodotti il più vicino possibile a casa nostra», che sembra a priori poter meglio soddisfare l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, ha vantaggi realizzabili in termini di trasporti (energie) che possono essere ottenuti solo nel caso in cui la filiera sia ben organizzata. Senza contare che la prossimità non comporta necessariamente un miglioramento delle modalità di trattamento e d'uso dei suoli. Soprattutto, la discriminazione risultante dalla priorità data all'agricoltura di prossimità (a detrimento dell'agricoltura situata all'esterno delle zone) è contraria allo spirito locale/globale che è alla base del concetto di sviluppo sostenibile e alla maggior parte delle regole della concorrenza o del mercato pubblico. In altri termini, niente è semplice, tutto è legato e non è certo che la mia «super idea» di sviluppo agricolo locale, eventualmente fondato su delle regole di diritto che promuovano questa idea (aiuti pubblici per esempio), non sia alla fine «sostenibile» solo per gli attori e i territori locali.

Rimodellare i mercati agricoli, alcuni direbbero reinventarli o sottoporli ad un «incantesimo», attraverso l'imposizione di una regola di qualunque tipo essa sia, comporta inoltre un'analisi particolarmente fine e complessa delle interrelazioni tra l'organizzazione delle filiere agricole, le pratiche agronomiche, gli sbocchi e i modi di distribuzione dei prodotti, le interdipendenze fra le agricolture e gli agricoltori del mondo, tra considerazioni locali ed effetto globale; partendo dal principio che non esiste una sola soluzione. In breve, ripensare i mercati e le attività agricole in una prospettiva di sviluppo sostenibile rischia di divenire presto un rompicapo, perché rimette tutto in causa e genera incertezze, quando poi non paralisi, tanto i dati da considerare sono astronomici e imbricati.

Di fronte a questa conclusione, la tentazione della certezza progressista, del «tecnicismo» è forte²⁰: soprattutto, evitare il pensare complesso, ogni problema ha la sua soluzione, bisogna fare ricorso ai tecnici e alla ricerca applicata senza i quali il treno della crescita continuerebbe senza di noi. Questo finisce per tradursi nell'elaborazione di una regola di protezione per ogni difficoltà pratica, al fine di limitare o compensare, ad esempio, inquinamenti, distruzioni, sparizioni ma soprattutto per non cambiare. Questo approccio è, forse, quello che domina già il nostro Codice dell'ambiente²¹. Ad esempio il regime giuridico delle valutazioni ambientali o quello dei fitosanitari e concimi si iscrive nel modello economico sopra descritto, anche se tenta di limitarne l'impatto. In questo senso si può guardare anche alla protezione delle specie e degli spazi che tocca in pieno certe agricolture, ma la cui portata resta limitata in termini di super-

²⁰ KLEIN, *op. cit.*, 116: «Nous prétendons vivre dans une société de la connaissance, mais il serait certainement plus juste de dire que nous vivons dans une société de l'usage de technologies: nous utilisons avec aisance les appareils issus des nouvelles technologies mais sans bien savoir les principes scientifiques dont elles découlent. On pourrait même dire des nouvelles technologies que, par leur facilité d'usage, elles sont devenues les produits dérivés, mais «masquant», de la science (...). Plutôt que de prêter attention à ses percées fondamentales mais réputées inutiles, à ses concepts profonds mais jugés trop subtils, nous préférons consommer ses innombrables retombées prosaïques».

²¹ Tuttavia, questa concezione è troppo negativa e non rende giustizia al carattere preventivo e pre-cettivo di queste disposizioni che conducono, a volte, a rendere l'attività agricola più compatibile con l'ambiente. Per un approccio giuridico dettagliato di queste disposizioni si veda I. DOUSSAN - C. HERMON, *Production agricole et droit de l'environnement*, Lexis Nexis, 2012, 478 p., 15 et s., 93 et s.

fici interessate e di imprese implicate. In quest'ordine di idee, si potrebbe menzionare anche la PAC riformata del 2014 che è stata elaborata sulla base di uno scenario basato sulla «continuità», nel quale l'obiettivo dello sviluppo sostenibile è fondato su meccanismi compensatori di fronte ad un modello dominante sostenuto più ampiamente, a detrimento di uno scenario di rottura ecologica (detto scenario di «ricentrimento»)²².

Che si condivida o no questa visione di un diritto pervaso dal tecnicismo, si può condividere quella della contraddizione tra la successione delle soluzioni specifiche che limitano gli effetti dell'attuale modello economico agricolo e il desiderio di un'agricoltura sostenibile. In altri termini, si tratterebbe di appropriarsi dell'idea – non fosse che per giocare? – secondo la quale la sostenibilità dell'agricoltura non può risolversi nella somma delle soluzioni puntuali relative ai problemi ambientali, sociali o economici dell'agricoltura.

3. *Il sogno di un diritto*

Il giurista che voglia perseguire un approccio globale dell'agricoltura sostenibile dovrà prendere le distanze, riposizionare le eventuali scelte politiche in favore di un'agricoltura sostenibile ai livelli superiori della gerarchia delle norme (principi generali del diritto, costituzionali, internazionali) e dare a queste scelte una possibilità di efficacia giuridica accordando loro un carattere precettivo. Così potrebbe creare le condizioni di un'agricoltura sostenibile, cosa che non assicura la riuscita dell'operazione, perché il diritto non è che uno dei molteplici fattori del cambiamento sociale.

A questo scopo, il primo punto in discussione è il grado di «precettività» di cui è rivestito ogni principio. A nostro avviso, che l'agricoltura sostenibile assurga al rango dei principi giuridici dotati di efficacia precettiva, è questione che comporta una discussione tanto sulla natura giuridica dei principi (principi costituzionali?) quanto sulle modalità della loro formulazione affinché ad essi possano utilmente ed esplicitamente ricorrere i giudici. Il principio di libera produzione/libera consumazione di OGM²³ è significativo a proposito: la libertà dell'uno (il produttore, ad esempio) rischia in effetti di annullare la libertà dell'altro (il consumatore) e le libertà rischiano di annullarsi reciprocamente. In questa situazione, il giudice, che voglia applicare il principio invocato, è bloccato tra libertà dello stesso livello giuridico (la legge) tra le quali il legislatore non ha stabilito alcuna priorità. L'interpretazione teleologica non potrà, quindi, aiutarlo (cosa che accade spesso quando il Parlamento francese preferisce non prendere posizione) e neppure la ricerca di una «proporzionalità» fra violazioni e libertà che condurrebbe ad una pronuncia di censura della Cassazione o del Consiglio di Stato. In definitiva il ricorso ai principi legati all'agricoltura sostenibile non deve condurre a contraddizioni che comportino un blocco giurisdizionale. Bisogna lasciare al giudice un margine di valutazione della materia affinché possa giustamente ricercare

²² Si vedano tre delle proposte originarie del regolamento sulla riforma della politica agricola comune a partire dal 2014: COM (2011) 628 (p. 4 et s.), 625 (p. 5 et s.), 627 (p. 4 et s). Si veda anche L. BODIGUEL, *Lutter contre le changement climatique: le nouveau leitmotif de la politique agricole commune*, Revue de l'Union européenne, juillet-août 2014, n° 580, 414.

²³ Articolo L. 531-2-1 del *Code de l'environnement*: «La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires».

la misura e adattare i principi in funzione delle evoluzioni sociali. Il principio di libertà economica dell'affittuario agrario è interessante da questo punto di vista perché il giudice potrà oggi vestirlo di obiettivi ambientali e attenuare l'approccio essenzialmente produttivistico che ha sviluppato in materia a partire dagli anni sessanta²⁴. Si tratta, quindi, di trovare un linguaggio che non sia fermo e ottuso, cosa che sarebbe in contraddizione con il nostro approccio sperimentale allo sviluppo sostenibile.

Il secondo punto in discussione è costituito dal grado di accettazione sociale preliminare all'elaborazione di una politica pubblica e delle regole di diritto che ne scaturiscono. La tendenza attuale è di ricercare una forma di accettazione attraverso la partecipazione del pubblico. Si tratta allora di organizzare un dibattito pubblico (indagini, riunioni pubbliche o attraverso internet), prima fase partecipativa del processo di decisione, eventualmente seguito da forma di contribuzione più o meno specifiche (pareri²⁵, conferenze di consenso²⁶, giurie di cittadini) e più o meno influenti sulla decisione finale (pareri che vincolano il decisore o codecisioni). L'idea, che, come è noto, è stata sviluppata a Rio per l'elaborazione di Agenda 21 e che è presente oggi nella Costituzione francese attraverso la *Charte de l'environnement*²⁷, si fonda su una preoccupazione di efficacia secondo la quale più la regola è discussa, appropriata, più essa ha delle possibilità di essere accettata e meglio sarà messa in opera e raggiungerà i suoi obiettivi. A nostro parere questa concezione è discutibile, tanto la messa in atto della «partecipazione» è complessa, richiede tempo, formazione, organizzazione²⁸ ed è, forse, una fonte di disillusione o di manipolazione e di confusione perché il meccanismo partecipativo può produrre un corto circuito nella democrazia rappresentativa. Su questa base, dal momento in cui venga realizzata una scelta in favore di tale tipo di azione pubblica, ci sembra primordiale che il campo di intervento del pubblico nel processo decisionale sia spiegato chiaramente per non far credere che si sia coinvolti in una codecisione quando si tratta solamente di dare la propria opinione. Inoltre, ci sembra indispensabile che si tenga effettivamente conto del parere emesso altrimenti si rischia di infangare e gettare il dubbio su tutte le procedure partecipative future. L'introduzione dei principi giuridici volti ad assicurare la realizzazione di un'agricoltura sostenibile potrebbe quindi ispirarsi a questo modalità partecipativa, a condizione di non farne solo un processo formale.

Un terzo punto di discussione merita di essere sollevato: occorre immaginare l'agricoltura sostenibile attraverso le tre componenti dello sviluppo sostenibile –l'economico, il sociale, l'ambientale, – o bisogna scegliere delle vie prioritarie? Questa questione ci sembra determinante perché se la prima serie di principi poggia sul fatto di «garantire un'agricoltura economicamente competitiva» nel modello attuale, il desiderio di incanto e di sogno che abbiamo, rischia di urtare contro un discorso qualificato solitamente come realista o pragmatico allora che è più spesso solo conservatore (de-

²⁴ L. BODIGUEL, *Les clauses environnementales dans le statut du fermage*, Semaine Juridique Notariale et Immobilière, 22 juillet 2011, n° 29, étude 1226, 37-48.

²⁵ Per esempio, il parere emesso dal Haut Conseil des biotechnologies può a volte essere preliminare a una decisione o ad una legge: voir site <http://www.hautconseil-des-biotechnologies.fr/> (consulato il 15 luglio 2014).

²⁶ D. BOY, D. DONNET, K. P. ROQUEPLO, *Un exemple de démocratie participative: la conférence de citoyens sur les organismes génétiquement modifiés*, Revue française de science politique 4-5, 2000, 779-810.

²⁷ Charte de l'environnement, <http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004> (consulato il 15 luglio 2014).

²⁸ M.-A. HERMITTE - P.-B. JOLY - C. MARRIS, *A la recherche d'une démocratie technique. Enseignements de la conférence citoyenne sur les OGM en France*, Natures, Sciences et Sociétés, Vol. 11(1), 2003, 3-15.

finito attraverso la paura di sognare o di perdere?) legittimo ma paralizzante (per il modello almeno). Non sarebbe meglio allora pensare al mondo partendo prioritariamente dagli uomini e dalla loro terra e pensare il modello economico a partire da questi obiettivi sociali e ambientali? È il nostro parere, il lusso del ricercatore forse, ma come inventare un'agricoltura sostenibile affermando *a priori* che il modello attuale non può essere ritoccato, modificato, trasformato allora che «tutte le battaglie ecologiche (e sociali) conseguenti conducono necessariamente ad una rimessa in causa dell'ordine economico»²⁹. Il sogno non avrebbe neppure il tempo di cominciare il suo viaggio.

Su questa base, occorrerebbe ricercare dei principi che permettano di agire sull'insieme degli atti giuridici riguardanti l'impresa agricola; contratti di società, cessione di parti di società, acquisizioni fondiarie e affitto agrario (il cuore del diritto agrario), contratti di produzione e di cooperazione o di distribuzione (il cuore del diritto agroalimentare), aiuti pubblici agricoli (il cuore della politica agricola), autorizzazioni a costruire su terre agricole, divisione agricola degli spazi (il cuore del diritto dell'urbanismo). In altri termini, bisogna garantire ai principi un ampio margine di applicazione per tentare di mettere in opera un corpo coerente ed efficace. Questa esigenza sarà soddisfatta se i principi saranno collocati a livello costituzionale, ma bisogna inoltre ricordare che l'indipendenza delle legislazioni o la ripartizione delle competenze tra autorità pubbliche nazionali e locali ha potuto a volte generare la messa in opera di principi generali³⁰. Al fine di garantire i principi fissati, potrebbe essere, quindi, opportuno riflettere non solamente sui principi ma anche sulle disposizioni specifiche, inserite in ciascuna branca e sotto branca del diritto riguardanti l'impresa agricola e la vendita dei prodotti agricoli.

Infine non è possibile resistere alla tentazione di proporre qualche idea: principi generali posti a livello costituzionale e/o legislativo, poco importa a questo stadio della discussione perché si tratta di lanciare i fili di un sogno. Seguendo la nostra scelta di orientare questi principi sotto il profilo ambientale e sociale, formuliamo la seguente proposta: tutte le nuove legislazioni, regolamentazioni, decisioni, gli atti giuridici riguardanti l'agricoltura, l'impresa agricola, l'imprenditore agricolo dovranno rispettare i principi seguenti: garantire i prezzi dei prodotti agricoli in modo da assicurare agli agricoltori una giusta remunerazione e ai consumatori dei prezzi giusti (redditi dei produttori, controllo dei margini degli intermediari); accordare degli aiuti pubblici (investimenti, trasmissione d'impresa, pratiche colturali) unicamente se i progetti sono conformi ai principi precedenti (condizionalità verde e sociale degli aiuti). Su questa base, ameremo discutere non solamente della pertinenza della proposta, della sua riformulazione, ma anche del modo di assicurarne l'efficacia giuridica.

Oggi non andremo oltre. Lasciamo il tempo al pensiero di correre la sua maratona autonoma e folle. Noi speriamo infine in un po' di vento e di polvere di stelle per «sognare» questo sogno ancora un poco, per dividerlo, discuterne e, se la paura del cambiamento non lo ha rovinato, per costruire un *corpus* giuridico capace di liberare l'agricoltura dai suoi modelli oramai passati. Avviso ai sognatori.

²⁹ La frase di F. OST, *op.cit.*, 339, è riferita ad altro contesto.

³⁰ Ad esempio nel campo dei permessi a costruire per la telefonia mobile: Conseil d'Etat, Société Bouygues Telecom, 2 avril 2005; E. GLASER, *Antennes relais de téléphonie mobile: police spéciale des communications électroniques et police générale du maire*, Lamy des Collectivités territoriales, janvier 2012, n° 75); F.G. TREBULLE, *Compétence en matière d'antennes-relais: mise en œuvre de la décision du Tribunal des conflits par la Cour de cassation*, Semaine Juridique (édition générale), 7 janvier 2013, 16-19.